

**Regolamento per la concessione
di contributi e vantaggi economici di qualunque
genere ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e successive modifiche**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere, ivi compresi i patrocini onerosi e i premi, da parte del Co.re.com. Lazio, per il seguito Comitato.

2. Il Comitato, per il perseguimento delle finalità stabilite dall'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione), con riferimento anche al suo ruolo di organo di gestione della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria, concede i contributi e i vantaggi economici di cui al comma 1 allo scopo di favorire e sostenere, in particolare, le iniziative e le attività di interesse pubblico dirette alla promozione e valorizzazione dei principi di tutela del consumatore e del diritto al pluralismo, alla libertà, all'indipendenza e alla completezza di informazione.

Art. 2
(Criteri di priorità)

1. Per la concessione dei contributi e vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 1, si applicano, nella valutazione delle iniziative e attività finanziabili, i seguenti criteri di priorità:

- a) la capacità di costruire reti di collaborazione o partenariato e, più in generale, di coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati;
- b) la coerenza e fattibilità degli obiettivi indicati, rispetto alle finalità perseguite dal Comitato;
- c) la valenza educativo-formativa, anche in termini di apprendimento di strumenti di analisi e di partecipazione a processi di conoscenza;
- d) il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza, anche grazie all'utilizzo di strumenti innovativi e nuove tecnologie;

- e) la persistenza degli effetti previsti;
- f) l'attualità (contemporaneità);
- g) la ricorrenza, la ripetitività (storicità) e il radicamento;
- h) l'originalità;

2. Il Comitato raccorda, ove possibile, i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali della Regione Lazio e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Art. 3

(Ambito territoriale di svolgimento delle iniziative e attività)

1. Le iniziative e le attività che possono essere oggetto di finanziamento devono essere realizzate nell'ambito del territorio regionale, salvo casi particolari in cui, eccezionalmente, stante la loro rilevanza e valenza anche al di fuori di esso, sono svolte in collaborazione, partenariato o accordo con altri soggetti pubblici e, in particolare, con altri Co.re.com..

Art. 4

(Soggetti destinatari)

1. I contributi e i vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 1, possono essere concessi a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni senza scopo di lucro, che siano stati costituiti da almeno dodici mesi e nelle cui finalità statutarie è previsto lo svolgimento di attività riconducibili alle finalità del Comitato.

2. Nel solo caso di concessione di premi, i soggetti destinatari possono essere anche persone fisiche.

Art. 5

(Procedura di concessione)

1. 1. I contributi e i vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 1 sono concessi, di norma, sulla base di avvisi pubblici adottati dalla struttura amministrativa di supporto al Comitato, in conformità con un apposito atto di indirizzo dello stesso.
2. Gli avvisi pubblici devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della struttura procedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica ai quali gli interessati possono rivolgersi;
 - b) le specifiche finalità che il Comitato persegue attraverso la concessione dei contributi e dei vantaggi economici;
 - c) la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle stesse nonché i termini, i criteri e le modalità di valutazione di esse;
 - d) i termini e le modalità di rendicontazione;
 - e) le forme di pubblicità;
 - f) gli ulteriori elementi utili a garantire la massima trasparenza e a favorire la più ampia partecipazione degli interessati;

g) le risorse finanziarie stanziare.

3. Il responsabile della struttura amministrativa del Comitato nomina, alla scadenza dell'avviso pubblico, la commissione per l'esame delle domande di partecipazione.

4. Al termine dei lavori la commissione di cui al comma 3 redige una graduatoria, approvata dal responsabile della struttura amministrativa di supporto al Comitato, che ne dà comunicazione allo stesso e provvede all'adozione di tutti i successivi e consequenziali atti di gestione.

5. Gli avvisi e le graduatorie devono essere pubblicati sul sito web del Comitato.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi e vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 1, con la sola eccezione delle persone fisiche nel caso di concessione di premi, devono comunicare che l'iniziativa o l'attività è realizzata con il finanziamento del Comitato, utilizzando a tal fine idonee forme di pubblicità, quali l'apposizione del logo dello stesso sul materiale promozionale e sul proprio sito internet.

2. Relativamente alle modalità d'uso del logo del Comitato, esse sono preventivamente indicate nell'avviso o comunicate, successivamente, dal responsabile della struttura amministrativa di supporto allo stesso Comitato.

Art. 7

(Concessione di contributi e di altri vantaggi economici senza avviso)

1. Per iniziative e attività che, rispondenti ad almeno due dei criteri di priorità di cui all'articolo 2, siano ritenute particolarmente idonee a mantenere e accrescere il prestigio del Comitato e tali da assicurare un elevato livello di visibilità mediatica, lo stesso Comitato può, con motivata deliberazione, previa istruttoria da parte del responsabile della struttura amministrativa di supporto a esso, concedere contributi e altri vantaggi economici ai soggetti di cui all'articolo 4, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5.

2. I soggetti interessati alla concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici di cui al comma 1, possono inoltrare la relativa domanda al Presidente del Comitato, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web dello stesso. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve pervenire, a pena di esclusione, almeno venti giorni prima dell'avvio della iniziativa/attività per la quale si chiede il contributo o altro vantaggio economico.

3. La domanda di cui al comma 2, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'iniziativa/attività da realizzare, con indicazione delle modalità, dei termini e luoghi di svolgimento, delle finalità, dei destinatari e dei criteri di priorità di cui all'articolo 2 riconducibili alla stessa;
- b) piano previsionale di spesa, contenente l'indicazione della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'iniziativa/attività e, in modo analitico, le singole voci di spesa nonché la misura del concorso, in termini assoluti e percentuali, alla copertura della stessa da parte del soggetto richiedente e/o da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c) l'entità del contributo richiesto.

Art. 8

(Entità dei contributi e di altri vantaggi economici)

1. Il contributo o altro vantaggio economico per ciascuna iniziativa/attività può essere concesso in misura non superiore all'ottanta per cento della spesa complessiva prevista, così come desumibile dal piano previsionale di spesa.

2. Dalla rendicontazione prodotta, accompagnata da una dichiarazione in tal senso resa dal soggetto beneficiario, il totale dei contributi ricevuti per ciascuna iniziativa/attività ai sensi del presente regolamento e da altri soggetti pubblici o privati, non può superare la spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione della stessa.

Art. 9

(Spese ammissibili e non, rendicontazione, liquidazione e revoca del contributo e di altri vantaggi economici)

1. Sono ritenute ammissibili le sole spese inerenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività per la quale è stato concesso il contributo o altro vantaggio economico, che siano, in quanto strumentali e funzionali alla stessa realizzazione, chiaramente e direttamente a essa imputabili, ivi comprese quelle per canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti alla stessa iniziativa/attività ovvero per il noleggio di attrezzature e apparecchiature sempre a essa riferite. Le spese ammissibili devono comunque essere imputate al soggetto beneficiario.

2. Non sono ritenute ammissibili le spese diverse da quelle di cui al comma 1, quali quelle indirettamente riferite alla realizzazione dell'iniziativa/attività per la quale è stato concesso il contributo o altro vantaggio economico. A titolo esemplificativo, non sono ammissibili: le spese relative a prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che volontariamente collaborano con esso e a compensi per rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dello stesso soggetto beneficiario, le spese generali di funzionamento della sede di esso, le spese non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa iniziativa/attività e le liberalità di qualunque genere.

3. Al termine dell'iniziativa/attività per le quali è stato concesso il contributo o altro vantaggio economico ai sensi del presente regolamento e, comunque, entro e non oltre tre mesi dalla sua conclusione, il soggetto beneficiario, pena la decadenza del beneficio concesso, deve trasmettere al Comitato il rendiconto analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate, copia della relativa documentazione contabile e fiscale, debitamente firmata dal rappresentante legale, e ogni altro documento richiesto in tale sede, ivi inclusi una dettagliata relazione inerente all'iniziativa/attività svolta e ai risultati conseguiti nonché il materiale informativo e/o promozionale connesso alla stessa.

4. In fase di liquidazione, il contributo o altro vantaggio economico è proporzionalmente ridotto qualora il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta dal soggetto beneficiario, così come risultante dalle spese ritenute ammissibili, sia inferiore a quello della spesa complessiva prevista in sede di presentazione della domanda.

5. Il responsabile della struttura amministrativa di supporto al Comitato, competente a liquidare il contributo o il vantaggio economico concesso, revoca lo stesso nel caso:

- a) in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato l'iniziativa/attività entro il termine stabilito, sulla base della documentazione da esso prodotta in sede di domanda, dallo stesso responsabile successivamente alla pubblicazione della graduatoria o all'adozione dell'atto di concessione di cui rispettivamente agli articoli 5, comma 4 e 7, comma 1;
- b) di mancata, incompleta o ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 3;
- c) di sostanziali difformità, non precedentemente autorizzate dallo stesso responsabile, fra l'iniziativa/attività svolta e quella prevista;

- d) in cui non venga rispettato quanto previsto all'articolo 8, comma 2;
 - e) di rinuncia formale da parte del soggetto beneficiario. In tal senso, l'avvio dell'iniziativa prima della pubblicazione della graduatoria ovvero dell'adozione dell'atto di concessione equivale a rinuncia.
6. La struttura amministrativa di supporto al Comitato si riserva la facoltà, a campione e senza alcun preavviso, di inviare proprio personale nel corso della iniziativa/attività per accertarne il reale e conforme svolgimento.

Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. La concessione dei contributi o degli altri vantaggi economici di cui al presente regolamento avviene nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.

2. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali comunque forniti dai soggetti richiedenti/beneficiari dei contributi o degli altri vantaggi economici di cui al presente regolamento sono trattati, in conformità con la stessa normativa, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle relative procedure amministrative. Rispetto a tali dati gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla medesima normativa.